



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini

Via delle Capitanerie di Porto, 1 – 90049 Terrasini

Tel. 091/8682501 – pec cp-terrasini@pec.mit.gov.it pei ucterrasini@mit.gov.it

ORDINANZA N° 27/2012

INTERDIZIONE DI ALCUNI TRATTI DI COSTA A RIDOSSO DI FALESIE

Località: Comune di Cinisi – Tratti di costa.

IL COMANDANTE

del Porto e Capo del Circondario Marittimo di Terrasini, Tenente di Vascello (CP)
sottoscritto,

VISTA

La nota dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente-Servizio 3-Assetto del Territorio e Difesa del Suolo, n° prot. 39102 in data 03/07/2012, redatta a seguito di formale richiesta della scrivente Autorità Marittima, con la quale vengono indicati i tratti a rischio geomorfologico, e presumibilmente pericolosi, del litorale di Cinisi, indicati nell'attuale P.A.I., e con la quale vengono specificate le coordinate geografiche (WGS 84), sulla battigia, relative ai punti che racchiudono i citati tratti a rischio del detto litorale di Cinisi.

CONSIDERATO che il Comune di Cinisi, nonostante i diversi solleciti fatti dalla scrivente Autorità Marittima, in particolare con i fogli n° 4355 in data 18/07/2012, n° 4735 in data 07/08/2012, e n° 5271 in data 10/09/2012, non ha ancora provveduto ad associare ad ogni singolo tratto le pertinenti descrizioni tipografiche, opportune affinché la cittadinanza possa riconoscere in maniera più agevole il luogo su cui si verte.

RITENUTO Di dover, cionondimeno, provvedere all'emanazione dell'Ordinanza di interdizione, a mare, dei tratti interessati, riservandosi di apportare le opportune modifiche ed integrazioni non appena il Comune di Cinisi avrà cura di dare riscontro a quanto richiesto da questo Comando, fornendo le indicazioni sollecitate.

CONSIDERATO che alla data del 31/12/2011, è cessato il rapporto, tra il Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera e la Regione Sicilia, in tema di avvalimento istruttorio di quest'ultima nei confronti del primo per quanto attiene l'amministrazione del pubblico demanio marittimo, e che conseguentemente i provvedimenti interdittivi e di polizia in genere dovranno essere adottati, quando riguardano il citato pubblico demanio marittimo (escluso il mare ed i porti), dalla Regione Sicilia, quale dominus, e/o dal Sindaco competente, fermo restando che il governo del mare e dei porti rimangono in capo al detto Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, in ossequio al Libro I, Titolo IV, Capo III, Sezione II del D.Lgs. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare).

CONSIDERATO che l'individuazione delle aree di interdizione a mare deve essere fatta sulla scorta di stime di carattere empirico, le uniche che l'Autorità Marittima può fare, non avendo competenza tecnica, tenuto conto del

fatto che il Servizio 3-Assetto del Territorio e Difesa del Suolo dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente non ha fornito indicazioni in tal senso, richieste in particolare dallo scrivente Comando con i fogli n° 1358 in data 05/03/2012 e n° 2303 in data 17/04/2012, in tema di pericolosità in genere, per quanto attiene le finalità perseguite dall'Ordinanza di Sicurezza Balneare.

- CONSIDERATO** che nemmeno il Comune di Cinisi ha fornito indicazioni sull'individuazione delle aree di interdizione a mare, anche in questo caso richieste
- VISTO** l'art. 32 dello Statuto della Regione Sicilia;
- VISTO** Il D.Lgs. 267/00;
- VISTI** Gli artt. 17, 30, 81 e 82 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione;

RENDE NOTO

Che i tratti di costa di seguito specificati sono a rischio, e connotati da pericolosità:

Tratto di Costa	Coordinate geografiche sulla battigia	Area a mare
***** Il Comune non ha ancora comunicato le descrizioni topografiche *****	Inizio tratto: Lat. 38° 10' 03,46" N Long. 013° 04' 55,13" E Fine tratto: Lat. 38° 09' 40,58" N Long. 013° 05' 05,41" E	Fascia il cui tratto, a terra, è rappresentato dalla curva che, seguendo la costa ed attraversando eventuali grotte presenti, unisce i due punti indicati nella colonna precedente, la cui ampiezza, a mare, è di 50 metri. Alle due estremità, i segmenti che costituiscono i confini dell'area, si dipartono perpendicolarmente rispetto all'andamento della costa.

ORDINA

Art. 1 Interdizione dell'area

Nei tratti di costa indicati in premessa, è vietato:

- a) il transito e la sosta di qualsiasi imbarcazione, l'accesso di bagnanti e lo svolgimento di qualsivoglia attività marittima

Tale disposizione viene emanata ai soli fini di polizia marittima.

Il provvedimento di interdizione dell'area demaniale a terra, dovrà essere emanato dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, e/o dal Comune di competenza.

L'eventuale provvedimento di interdizione di area non demaniale dovrà essere emanato dal Comune di competenza.

Art. 2

Deroghe

Non sono soggetti ai divieti di cui agli articoli precedenti, per ragioni di servizio, e fermo restando l'obbligo di prestare massima attenzione:

- Le unità navali del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera e delle altre Forze di Polizia o Forze Armate in servizio;
- Le unità del servizio 118 o del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco o adibite ad altro pubblico servizio, che abbiano necessità di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite.

Art.3

Transito in prossimità dell'area d'interdizione

I natanti, ed i soggetti in genere, in transito in prossimità dei limiti esterni all'area d'interdizione devono procedere prestando particolare attenzione, in particolare alle segnalazioni del personale in servizio di polizia, al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Art.4

Disposizioni finali

I contravventori alle norme della presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili penalmente e civilmente dei danni che potrebbero arrecare a persone e/o cose per effetto delle loro azioni od omissioni, incorreranno, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, nelle sanzioni previste dagli artt. 1164, e/o 1174, e/o 1231 del Codice della Navigazione, e/o dall'art. 650 del Codice Penale, e/o dall'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 171/2005 e/o art 53 D. lgs.171/2005.

Per quanto non espressamente previsto dal Regolamento si fa riferimento alle norme del Codice della Navigazione ed alle altre norme pertinenti comunque applicabili.

È abrogata qualsivoglia Ordinanza in contrasto con la presente.

È fatto obbligo a chiunque spetti, in particolare a tutti gli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria, di osservare e fare osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo di questo Comando e l'inclusione nella pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it, "le Capitanerie in un clic", "Terrasini", "Visita il sito di questo Comando", "Ordinanze".

Terrasini, 25/09/2012.

IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP) Alberto BOELLIS